

Comune di Fossano (Cuneo)

Classificazione come strada comunale di porzione di Via Montanera in Località Murazzo a Fossano - Deliberazione n. 71 del 14 Ottobre 2024

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le richieste, da parte del Presidente del Consiglio Strada Vicinale di Montanera (n. 26) Sig. [...], registrata al nostro Protocollo con il n. 37969 del 29/08/2024 e da parte del Capo Cantone della Località Murazzo, registrata al nostro Protocollo con il n. 35977 del 09/08/2024, di inserire tra le strade di competenza comunale porzione di via Montanera dall'incrocio con la S.S. 321 – via Cuneo e fino alla piazza Santa Maria della Neve, per una lunghezza pari a circa 300 m;

Considerato che con D.C.C. n. 40 del 23 aprile 1965, si classificava ad uso pubblico la strada Vicinale Consortile di Montanera (n. 26);

Visto che con D.G.C. n. 95 del 12 aprile 2007 si deliberava la delimitazione di centro abitato, ai sensi degli artt. 3 – 4, del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, per le località di San Sebastiano e di Murazzo;

Considerato che il primo tratto di via Montanera, che inizia dall'incrocio con la S.S. 321 – via Cuneo e fino alla piazza Santa Maria della Neve, per una lunghezza pari a circa 300 m, rientra nella delimitazione sopracitata;

Considerato che il tratto di strada collega il capoluogo con il centro frazionale ed è utilizzata dalla collettività per accedere ai campi sportivi comunali, al sagrato della chiesa parrocchiale ed ai complessi edificatori di recente realizzazione;

Visto che lungo la porzione di tracciato oggetto di modifica della classificazione è peraltro presente la rete di illuminazione pubblica;

Atteso che il tratto di strada interessato è già in capo all'Ente;

Dato atto inoltre che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della II Commissione consiliare permanente “Urbanistica – Edilizia – Viabilità - Lavori Pubblici - Ambiente” nella seduta del 07 Ottobre 2024;

Preso atto che l'acquisizione al demanio comunale della strada argomento comporterà un costo annuo prevedibile nello sgombero neve, manutenzione ordinaria della segnaletica e del manto stradale così quantificabili: - sgombero neve: circa € 210 annui; - segnaletica: circa € 200 annui; - accantonamento annuale per rifacimento asfaltatura (decennale): € 510 annui;

Ritenuta prevalente la rilevanza pubblica della infrastruttura in argomento rispetto ai futuri costi che ne derivano;

Visto che:

- con l'art. 2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive integrazioni e modificazioni, le competenze per la classificazione e la declassificazione di strade comunali e provinciali sono state attribuite alla Regione;

- con la Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 la Regione Piemonte ha delegato la classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali rispettivamente alle Province ed ai Comuni;

- l'art. 1 della Legge sopra citata stabilisce le caratteristiche che devono essere possedute dalle strade provinciali e comunali, ai fini della classificazione o della declassificazione, risultanti quelle indicate all'art. 2 comma 6 del D. Lgs. 285/1992 che specificatamente sul punto individua le strade comunali come segue “D) *Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale*”.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espressa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici,

Urbanistica, Ambiente, SUAP;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 17, n. 17 votanti, n. 17 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

1. Di classificare come Strada Comunale la porzione di via Montanera, come descritta nelle premesse e individuata nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che, come disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 86/1996, questa deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni a decorrere dall'ultimo di pubblicazione, chiunque potrà presentare motivate opposizioni al presente provvedimento, sulle quali deciderà in via definitiva questo Consiglio Comunale.

3. Di dare atto che, espletata tale procedura, questa deliberazione esecutiva e quella eventualmente approvata in caso di presentazione di opposizioni, sarà trasmessa alla Regione per la pubblicazione nel B.U.R., ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. R. n. 86/1996.

4. Di dare atto che la classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R..

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (*omissis*)

D E L I B E R A di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.